

REPERTORIO N. 18730

FASCICOLO N. 11519

Registrato a Firenze
il **30 ottobre 2017**
n. **31930**
Serie **1t**
pagati € **200,00**
Modello Unico

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciassette del mese di
Ottobre in Firenze, Viale Donato Giannotti n.13, alle ore ven-
tuno e quindici.

Avanti a me dottor Carlo Speranzini, Notaio in Firenze iscrit-
to nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato è presente la signora:

- Barzanti Veronica, nata a Firenze il 31 luglio 1976, codice
fiscale BRZ VNC 76L71 D612L, domiciliata ove in appresso, in
qualità di Presidente, legale rappresentante dell'Associazio-
ne "VIE NUOVE", con sede in Firenze viale Donato Giannotti
n.13, codice fiscale 94050060485, partita I.V.A. 04559910486.

La Comparsante della cui identità personale io Notaio sono cer-
to mi chiede di ricevere il verbale dell'Assemblea Straordina-
ria della predetta Associazione convocata con comunicazione a
norma di Statuto del giorno 6 Ottobre 2017 in questo giorno,
ora e luogo per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Costituzione/ Trasformazione in A.P.S. con approvazione
nuovo statuto;
- Pactum de Non Petendo per regolare il rapporto di credito
dell'Associazione nei confronti del circolo;
- Comunicazioni Presidente;
- Varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio, dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea a norma di statuto e per
designazione unanime degli intervenuti la Signora Barzanti Ve-
ronica la quale

constatato:

- che sono presenti gli associati, oltre a se stessa, Matrone
Fabrizio, Nocentini Costanza, Nepi Simone, Degl'Innocenti Lau-
ra, Sbaraglia Roberto, Degl'innocenti Francesco, Gianni Fran-
ca, Romoli Maria, Caselli Roberto, Sordi Daniele, Bruschini
ALberto, Bonifazi Franco, Puliti Elio, Dolfi Leonardo, Filan-
nino Antonio, Galanti Marta, Pupilli Maria, Sarti Gino, Ven-
tura Eliseo, Bruschini Gianni, Aversa Alessandro, Masini Pao-
lo, Berti Alessandro, Mustari Pierluigi, Venturi Maurizio, Mo-
nini Giorgio, Sapia Antonio, Falsettini Maurizio, essendo co-
sì presenti ventinove associati su un totale di quarantadue.

- che è presente l'organo amministrativo nella persona di sé	
medesima;	

- dato atto di aver accertato l'identità e la legittimazione
dei presenti;

dichiara

l'assemblea validamente costituita per deliberare sugli argo-
menti all'ordine del giorno e chiama me Notaio a svolgere le
funzioni di segretario.

Prendendo la parola sugli argomenti all'ordine del giorno il
Presidente illustra le ragioni che consigliano di adottare la

	forma di Associazione di Promozione Sociale, illustrando le	
	modifiche da apportare allo Statuto e dando la lettura del	
	nuovo testo proposto.	
	Dopo breve discussione l'assemblea col voto favorevole di tut-	
	ti i soci presenti senza alcun astenuto o contrario delibera:	
	1) di approvare articolo per articolo e nel suo complesso il	
	nuovo testo dello statuto sociale come proposto dal Presiden-	
	te composto di complessivi articoli 26 (ventisei); lo statuto	
	aggiornato viene allegato al presente atto lettera "A", omes-	
	sane la lettura per dispensa avutane dalla Comparente.	
	2) di confermare quali membri del Consiglio Direttivo con le	
	originarie scadenze dalla carica i Signori:	
	Barzanti Veronica (presidente), Dolfi Leonardo (Vice presiden-	
	te), DEgl'Innocenti Francesco(segretario), Aversa Alessandro,	
	Caselli Roberto, Del Nero Valerio, Giorgi Giorgio, Masini Pao-	
	lo, Matrone Fabrizio, Mustari Pierluigi, Nocentini Costanza,	
	Pupilli Maria, Nepi Lamberto, Cherici Giampaolo, Venutri Mau-	
	rizio, Sarti Gino, Bulli Alessia (consiglieri).	
	Non essendovi altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta	
	alle ore dieci e venticinque.	
	Le spese del presente atto fanno carico all'Associazione.	
	Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in	
	parte scritto di mia mano per pagine cinque di due fogli vie-	
	ne da me Notaio letto alla Comparente che approva e sottoscri-	
	ve alle ventidue e trenta. (22:30).	
	- 3 -	

[illegible]

F.to Barzanti Veronica

F.to Dottor Carlo Speranzini Notaio

Copia conforme all'originale che consta di più fogli muniti

in margine delle firme prescritte.

Firenze, lì 30.10.2017

DELEGATO
ALL'ATTO N° 18730 LUSI

STATUTO

Della
Associazione di promozione sociale "VIE NUOVE, E.T.S"
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 - Costituzione

E' costituita l'Associazione di promozione sociale "VIE NUOVE", ente del terzo settore.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (*Associazione di Promozione Sociale*), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'associazione dovrà essere costituita da un numero minimo di dieci persone fisiche.

ART. 2 – Sede e durata

L'Associazione ha sede legale a Firenze, Viale Donato Giannotti n. 13, ed ha durata a tempo indeterminato.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se rimane nel territorio dello stesso Comune, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – Finalità

L'Associazione è democratica e progressista, apertica e pluralista.

Essa nasce nell'alveo del movimento associativo, antifascista e democratico, che nella città di Firenze ha radici profondissime, con lo scopo di aggregare, nell'ambito di una attività a prevalente carattere volontario, cittadini consapevoli dei propri diritti, che intendano operare insieme per promuovere e sostenere i valori:

- della solidarietà verso i soggetti più deboli della società, anche attraverso interventi di carattere assistenziale;
- dell'uguaglianza, attraverso la lotta a tutte le discriminazioni e la promozione di una cultura delle pari opportunità;
- dell'internazionalismo, attraverso anche azioni di solidarietà verso altri popoli;
- della giustizia sociale, da promuovere e sostenere altresì tramite un attivo impegno antimafia;
- di una corretta salvaguardia e tutela del territorio, della natura e del paesaggio, oltre che della difesa dei diritti degli animali;
- della diffusione della cultura, con attività rivolte agli studenti di ogni ordine e grado scolastico e anche attraverso la formazione rivolta a persone di tutte le età.
- della partecipazione attiva delle persone ai temi suddetti, da promuovere e sostenere in collaborazione anche con altri soggetti collettivi aventi gli stessi fini.



Baral

ATA D E E T T A
()
M O T T A ' L I A

L'Associazione aderisce, attraverso il Comitato Territoriale di appartenenza, all'Associazione ARCI, Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale, conservando autonomia programmatica ed amministrativa.

L'Associazione non persegue finalità di lucro; è quindi vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge) ed è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione, in linea con l'art. 5 della LRT 42/2002, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.. In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione, basata sui principi e sui valori espressi dall'art. 1 commi 1 e 2 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, può svolgere essenzialmente, ma non esaustivamente, le seguenti attività :

- Educazione ed istruzione, anche attraverso attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- Iniziative di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, rivolte ad ogni fascia di età;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale culturale e religioso;
- Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale e dei migranti;
- Beneficienza, sostegno a distanza ed eventuale cessione gratuita di alimenti e bevande a sostegno di persone svantaggiate;
- Promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Sostegno concreto per la riqualificazione di beni pubblici non utilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- Iniziative mirate alla crescita ed al miglioramento delle condizioni psico-fisiche della persona.

L'Associazione potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra indicate, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, con le procedure di cui all'art. 6 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017.

L'Associazione può, per gli associati e nel rispetto delle attuali disposizioni legislative, svolgere anche attività di natura commerciale purché connesse a quelle istituzionali e purché non siano prevalenti, fra le quali la somministrazione a favore degli associati di alimenti e bevande.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, ad esclusione di quelle ad alto rischio.

ASSOCIATI

ART. 5 – Criteri di ammissione

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professione, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale, che sottoscrive la domanda e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il minore non gode del diritto di voto in assemblea.

ART. 6 – Domanda di ammissione

Per essere ammessi ad associato è necessario presentare domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza numero di telefono ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali, e dichiarare l'assenza di pendenze penali e il godimento di tutti i diritti civili;

E' compito del Consiglio Direttivo deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

Qualora la domanda venga accettata, la qualifica di associato diverrà effettiva e, previo il pagamento della quota sociale, al nuovo associato verrà consegnata la tessera sociale ARCI e il nominativo verrà annotato nel libro degli associati.

In caso di non ammissione, anche se motivata, l'interessato potrà presentare ricorso in forma scritta, entro i successivi trenta giorni al Consiglio direttivo il quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Il Consiglio direttivo potrà delegare uno o più dei suoi membri ad accettare la domanda di associazione in tempi più stretti.

L'ammissione diventa definitiva solo dopo la ratifica del Consiglio direttivo, in occasione della sua prima riunione.

ART. 7 – Tessera sociale

Gli Associati hanno diritto a ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno (corrispondente al periodo di validità previsto dalla iscrizione all'ARCI), di usufruire di tutte

le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire, se maggiorenne, con diritto di voto nelle assemblee, una volta iscritto nel registro degli associati.

ART. 8 – Quota associativa

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di eventuali quote straordinarie deliberate ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 – Motivi di espulsione ed azioni disciplinari

L'assemblea, autonomamente o su proposta del Consiglio direttivo, può espellere gli associati per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi associati;
- c. l'attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d. il commettere o promuovere gravi disordini durante le assemblee;
- e. appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- f. l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza: in caso di dolo il danno dovrà essere risarcito;
- g. il tenere gravi comportamenti immorali;
- h. l'appartenenza ad associazioni segrete.
- i. morosità nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo.

Gli associati sono soggetti al richiamo scritto da parte del Consiglio direttivo per mancanze di gravità inferiore rispetto a quelle sopra indicate.

Le espulsioni sono decise dall'Assemblea a maggioranza dei suoi membri.

Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 10 – Gli organi statutari

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea degli associati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. Il Segretario.

L'assemblea può deliberare anche la costituzione di un organo di controllo, collegiale o monocratico.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito; il Consiglio direttivo può autorizzare rimborsi spese a piè di lista.

ART. 11 – L'assemblea degli associati

L'Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza da un associato nominato dalla stessa Assemblea.

La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale almeno 10 giorni prima della riunione; i soci che avranno comunicato il loro indirizzo potranno ricevere l'avviso per posta elettronica.

Possono partecipare all'assemblea tutti gli associati, iscritti nell'apposito registro, che alla data di convocazione dell'assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota sociale e di eventuali quote di integrazione alla stessa.

ART. 12 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni:

- a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell'organo di controllo, se costituito;
- d. delibera circa la sospensione, la radiazione e l'espulsione degli associati;
- e. delibera circa le modifiche statutarie;
- f. approva l'eventuale regolamento interno;
- g. delibera sulla destinazione degli utili di gestione, in modo conforme alla Legge ed al presente statuto;
- h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio;
- i. revoca il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio direttivo con il voto favorevole della metà più uno degli associati;
- l. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

m. alla fine del mandato dei componenti il Consiglio Direttivo, o in seguito ad altre cause di cessazione degli stessi, nomina una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che stabilisce la data delle elezioni, le comunica agli associati, approva la lista dei candidati, controlla lo svolgimento delle elezioni e procede agli scrutini.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata l'Organo di controllo (se costituito) o almeno un quinto degli associati aventi diritto al voto e dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

ART. 13 – Convocazione e validità dell'assemblea

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno; fa eccezione l'assemblea straordinaria convocata per deliberare in merito alle modifiche statutarie od allo scioglimento dell'associazione, per le quali è richiesta la presenza della metà più uno degli associati.

ART. 14 – Diritto di voto

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di undici Consiglieri ad un massimo di quindici, eletti dall'Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni.

I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

La nomina di uno o più Consiglieri (fino ad un massimo di quattro), in deroga a quanto previsto al primo comma potrà essere attribuita ad enti del terzo settore o senza fini di lucro, secondo quanto previsto dall'art. 26, punto 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

ART. 16 – Riunioni, funzioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario per deliberare sugli atti della vita associativa, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio direttivo potrà deliberare l'intervento alle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone la proposta di Bilancio di esercizio, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione (corredati da una relazione illustrativa delle poste di bilancio e sull'andamento dell'esercizio e da una relazione di missione che illustra le modalità di perseguimento delle finalità sociali) e predispone anche la proposta di bilancio preventivo, il tutto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. delibera sull'ammissione degli associati o ratifica le ammissioni decise da membri delegati.
- f. determina l'importo della quota annua associativa e delle eventuali quote integrative, di cui all'art.8 del presente Statuto, nonché le modalità di versamento;
- g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale, fra le quali in particolare:
 - sottopone all'Assemblea le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni od enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto;



Bened

- decide la gestione del personale dipendente, se presente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere che ingiustificatamente non partecipa a tre riunioni consecutive, decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dall'associato risultato primo escluso all'elezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; superata tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

ART. 17 – Il Presidente – il Vice Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione, la firma sociale e le funzioni di tesoreria.

Presiede e convoca l'Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni o di altra causa di cessazione, spetta al Vicepresidente convocare entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può compiere atti di ordinaria amministrazione da ratificare durante la prima seduta utile del Consiglio Direttivo.

ART. 18 – Il segretario

Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e della documentazione contabile dell'Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

Il Segretario consente agli associati che ne facciano richiesta, previo appuntamento e richiesta scritta, da evadere entro 15 giorni, e dandone informativa al Presidente, di prendere visione dei libri sociali e dei bilanci di cui al precedente capoverso.

ART. 19 . Organo di controllo

L'organo di controllo può essere nominato, anche al di fuori degli associati; può essere monocratico o collegiale, composto da tre membri; dura in carica tre anni.

I componenti devono possedere i requisiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017 n. 117.

Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Verifica i Bilanci preventivi e consuntivi prima della loro presentazione all'Assemblea, redige una relazione al Bilancio consuntivo.

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile, non essendo nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti ed ha compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

Si riunisce, se collegiale, ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

I componenti hanno diritto di assistere alle riunioni dell'assemblea ed alle sedute del Consiglio Direttivo, esprimendo pareri non vincolanti.

La carica è incompatibile con altre cariche sociali.



PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE –RISORSE ECONOMICHE

ART. 20 - Fondo patrimoniale e risorse economiche

Il Fondo patrimoniale dell'Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell'Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito dalle seguenti risorse economiche:

- a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dell'Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f. fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore;
- g. altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- h. fondo sociale di riserva costituito da avanzi di gestione;

i. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

ART. 21 - Divieto di rimborso quote sociali

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, ivi comprese le maggiori quote di cui al precedente art. 8 del presente Statuto, non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22 –Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l'esercizio sociale che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Una eventuale proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il Bilancio consuntivo è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla nota integrativa e dalla relazione di missione, secondo gli indirizzi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ove definiti, e comunque nel rispetto dei requisiti di cui alla lettera c) dell'art. 16 del presente Statuto.

L'eventuale avanzo viene imputato al fondo sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti gli associati che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il rendiconto gestionale dovrà evidenziare la distinzione tra la sfera istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, nonché i costi promiscui.

Nel caso che i proventi annuali siano inferiori ai limiti indicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Agenzia delle Onlus) sarà possibile, in alternativa del Bilancio come sopra composto, un rendiconto degli incassi ed una situazione patrimoniale semplificata.

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

L'utilizzo del Fondo sociale di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea degli associati, finalizzato comunque alla realizzazione di attività istituzionali statutariamente previste o direttamente connesse.

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE

ART. 23 – Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25– Nomina dei liquidatori

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 della L. 3983/2000 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge Regionale Toscana 42/2002 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, nel rispetto dell'art. 9 del D.Lgs. del 3 Luglio 2017 n.117 e successive modifiche.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

1 base quindici e poi = di ciassetta.

IL PRESIDENTE

Benet

IL SEGRETARIO

[Signature]



